

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

IL DIRIGENTE GENERALE

- **VISTO** lo Statuto della Regione Sicilia;
- **VISTO** il D.P.R. 12.11.1975 n. 913 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
- **VISTA** la legge 14.07.1965 n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
- **VISTO** il D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
- **VISTA** la L.R. n. 1/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il D.M. 26.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 153, pubblicato nella G.U.R.I. n. 145 del 23.06.2004, in materia di pesca marittima;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 154, recante la Modernizzazione del settore della Pesca e dell'Acquacoltura, a norma dell'art.1, comma 2, della Legge 7.03.2003, n. 38;
- **VISTI** i DD.AA. n. 109/II/V del 28.01.1998 e n. 243/II/V del 12.02.1998 con i quali l'Assessore regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha autorizzato per l'anno 1998 la pesca del novellame nei compartimenti marittimi siciliani, individuando le prescrizioni cui attenersi;
- **VISTO** l'art. 3, del regolamento (CE) n. 1626/94 del consiglio del 27.06.1994, modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 2550/2000 del consiglio del 17.11.2000;
- **PRESO ATTO** delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22.12.2004 relativamente alla fissazione di tac e quote - misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo – compreso l'allegato III, parte E, punto 20, sulle deroghe previste per le pesche speciali;
- **VISTO** il D.M. 13.01.2005 che disciplina la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2005;
- **VISTO** il D.D.G. n. 4/Pesca del 20.01.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 28.01.05, con il quale è stata disciplinata la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nella Regione Sicilia per l'anno 2005;
- **VISTA** la nota del Sindaco del comune di Sciacca, n. 153/gab del 18.01.05 e pervenuta in data 20.01.05, con la quale si chiede di valutare la possibilità di creare una zona protetta in quel tratto di litorale del compartimento marittimo di Porto Empedocle;

- **VISTA** la nota dell'Assessore all'Agricoltura e Pesca della Provincia Regionale di Agrigento, n. 121 del 21.01.05 e pervenuta in data 24.01.05, con la quale, in ordine all'autorizzazione alla pesca del novellame, vengono rappresentate preoccupazioni per le ripercussioni economiche nell'intero comparto;
- **VISTA** la nota del Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca, n. 153/pres.za del 28.01.05 e pervenuta in pari data, con la quale si trasmette una mozione, presentata nella seduta del 27.01.05, intesa ad ottenere una deroga all'autorizzazione alla pesca del novellame per quel compartimento marittimo;
- **VISTA** la nota n. 284/gab del 1.02.05, con la quale l'Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, nella consapevolezza della varia articolazione e multispecificità della pesca siciliana, invita l'Autorità marittima di Sciacca a raccogliere i pareri e le deduzioni degli operatori della pesca operanti in quel compartimento;
- **VISTA** la nota n. 1416 del 3.02.05, trasmessa dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, con allegati i verbali della Commissione Consultiva Locale del 10.02.03, 18.03.03 e 23.01.04;
- **RAVVISATA** quindi l'opportunità, nelle more della definizione di una area di tutela biologica delle risorse acquatiche, di accogliere parzialmente le richieste pervenute da parte delle Autorità territoriali appartenenti al compartimento marittimo di Porto Empedocle, vietando la pesca del novellame nel tratto di mare compreso tra Capo S. Marco e Capo Bianco;
- **SENTITO** il parere espresso dal Consiglio Regionale della Pesca nella seduta del 25 febbraio 2005;

DECRETA

Articolo Unico

Il D.D.G. n. 4/Pesca del 20.01.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 28.01.05, viene così integrato:

Nel compartimento marittimo di Porto Empedocle è fatto divieto di esercitare la pesca professionale del novellame di sardina (*sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) nel tratto di mare compreso tra Capo S. Marco e Capo Bianco.

Sarà cura della Capitaneria di Porto vigilare sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 08.03.2005

IL DIRIGENTE GENERALE

(Avv. Giovanni Lo Bue)